C/2026/3467

24.7.2026

Parere del Comitato europeo delle regioni — Orizzonte Europa: il decimo programma quadro di ricerca e innovazione

(C/2026/3467)

Relatrice: Anne BESNIER (FR/PSE), vicepresidente della regione Centro-Valle della Loira

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695

COM(2025) 543 final

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico che attua Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le modalità di partecipazione e diffusione, e che abroga la decisione (UE) 2021/764

COM(2025) 544 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale ***e*** transfrontaliera. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali.	Le missioni dell'UE, quali istituite dal regolamento (UE) 2021/695, dovrebbero avere un impatto trasformativo e sistemico per la società, promuovendo la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale, transfrontaliera ***e transregionale, e tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche delle regioni montane, rurali, insulari e di altre regioni periferiche***. Dovrebbero basarsi sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare le tecnologie, i servizi, i prodotti e le innovazioni sociali pionieristici necessari per conseguire i loro ambiziosi obiettivi. Le missioni dell'UE dovrebbero inoltre accelerare lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di soluzioni innovative e contribuire a creare mercati guida per nuovi prodotti e servizi. Il programma quadro dovrebbe finanziare le attività di ricerca e innovazione delle missioni, mentre le attività di diffusione e espansione dovrebbero essere realizzate attraverso altri programmi dell'UE e finanziamenti nazionali. ***Le città e le regioni dovrebbero inoltre poter servire da ambienti chiave per la sperimentazione, la convalida e la diffusione su vasta scala delle soluzioni sviluppate nel quadro delle missioni dell'UE, specialmente attraverso progetti pilota e dimostratori in condizioni reali.***

Motivazione

Occorre tenere conto di tutte le specificità regionali, quindi non solo le peculiarità delle regioni transfrontaliere, ma anche quelle delle regioni marittime, montane o di altro tipo. La garanzia esplicita di una collaborazione transregionale permette non solo di evitare che gli investimenti nell'innovazione si concentrino solo su poli consolidati, ma anche di combattere più efficacemente la fuga di cervelli e gli svantaggi strutturali nelle regioni periferiche.

Emendamento 2

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato.	Il programma ***quadro*** dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato***, e favorire il collegamento tra gli ecosistemi locali e regionali***.

Motivazione

Poiché i legami tra gli ecosistemi regionali favoriscono un rapido sviluppo delle innovazioni, il programma quadro deve agevolare tali legami.

Emendamento 3

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale.	Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato***, tramite il rafforzamento dei legami tra il CER e il CEI,*** e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale.

Motivazione

L'eccellenza della ricerca sviluppata con il sostegno del CER deve portare all'innovazione. Bisogna pertanto instaurare un collegamento con le possibilità offerte dal CEI prima che termini il programma di ricerca del CER.

Emendamento 4

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
I finanziamenti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico nell'ambito del Fondo «Scaleup Europe» annunciati nella strategia per le start-up e le scale-up, in essere al momento dell'entrata in vigore del presente	I finanziamenti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico nell'ambito del Fondo «Scaleup Europe» annunciati nella strategia per le start-up e le scale-up, in

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
regolamento, dovrebbero essere attuati alle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero avere luogo nell'ambito dell'ECF.	essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero essere attuati alle condizioni concordate nel QFP 2021-2027. Tutti i finanziamenti per le scale-up nell'ambito del QFP 2028-2034 dovrebbero avere luogo nell'ambito dell'ECF. ***In tale contesto, il CdR e gli enti locali e regionali dovrebbero essere debitamente associati su un piano di parità alla governance dell'ECF, anche informandoli in anticipo delle decisioni sulla programmazione e delle nuove iniziative nel prossimo futuro. È opportuno che tale meccanismo di partecipazione assicuri una rappresentanza equilibrata dei diversi livelli territoriali, compresa la rappresentanza delle regioni ultraperiferiche.***

Motivazione

I diversi livelli territoriali devono essere rappresentati in modo equilibrato e occorre altresì riconoscere la specificità delle regioni ultraperiferiche, come sancito dall'articolo 349 del TFUE.

Emendamento 5

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.	Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC — ***tra cui dovrebbero figurare gli Stati membri e le loro regioni e città*** — e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche. ***Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di colmare il divario tra gli obiettivi strategici dell'UE e la loro attuazione a livello regionale e locale, rafforzando l'integrazione tra ricerca, innovazione e diffusione sul mercato, anche per quel che riguarda il sostegno all'espansione delle innovazioni.***

Motivazione

I lavori del Centro comune di ricerca sono molto importanti per le regioni. Le azioni comuni, in cui il CdR funge da tramite, devono pertanto continuare. Il rafforzamento del legame tra ricerca e diffusione sul mercato migliora l'impatto, sostiene l'innovazione regionale e contribuisce a espandere le soluzioni in tutta Europa.

Emendamento 6

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività	Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino ***alla*** diffusione sul mercato e nella società.	industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino ***a una*** diffusione sul mercato e nella società ***che oltrepassi le frontiere regionali e nazionali e coinvolga l'intero Spazio europeo della ricerca (SER)***. ***A tal fine, occorre monitorare la diffusione per valutare la distribuzione geografica dei finanziamenti ed evitare concentrazioni oltremisura.***

Motivazione

Per dare maggior forza alla proposta del CdR mediante il suggerimento di introdurre meccanismi di monitoraggio territoriale.

Emendamento 7

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) «paesi in transizione», paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) «paesi interessati dall'ampliamento», tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.	Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, ***comprese le regioni e le grandi città dell'UE,*** potenziando ***nel contempo*** la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) «paesi in transizione», paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) «paesi interessati dall'ampliamento», tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.

Motivazione

Il livello nazionale non è sufficiente a colmare il divario in materia di innovazione all'interno dell'UE, perché si corre il rischio di ampliare il divario tra le regioni. Riconoscendo il ruolo delle città quali poli di innovazione è possibile rafforzare l'efficienza del sistema europeo di R&I e accelerare la diffusione delle innovazioni.

Emendamento 8

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello	Per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e garantirne la crescita economica sostenibile a lungo termine, è essenziale rafforzarne la competitività a livello

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica [1]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci [2]. Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.	mondiale, salvaguardando nel contempo le sue risorse e i suoi interessi strategici, come indicato nella strategia europea per la sicurezza economica [1]. L'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, integrato dall'articolo 10 del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], promuove la competitività dell'Unione e ne protegge la sicurezza economica. L'applicazione di tali disposizioni ai fini del programma dovrebbe fornire un quadro giuridico adeguato per consentire, ove necessario, la definizione di condizioni specifiche relative alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione che promuovano la competitività guidata dalla ricerca e tutelino gli interessi e l'autonomia strategica dell'Unione, comprese misure volte a limitare la partecipazione o a proteggere i risultati e a garantire la coerenza e l'uniformità con norme specifiche all'interno degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività. Ove necessario, dovrebbe essere applicato un approccio basato sul rischio, per garantire che i rischi connessi alla ricerca e all'innovazione siano individuati, valutati e affrontati mediante misure proporzionate ed efficaci [2]. Conformemente all'articolo 136 del regolamento finanziario, per motivi di sicurezza dovrebbero applicarsi restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio. ***Le città e le regioni sono riconosciute come attori chiave degli ecosistemi dell'innovazione, che contribuiscono allo sviluppo, alla sperimentazione, alla diffusione e all'espansione di soluzioni in stretta cooperazione con l'industria e le organizzazioni di ricerca.***
[1] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla «Strategia europea per la sicurezza economica» (JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023).	[1] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla «Strategia europea per la sicurezza economica» (JOIN(2023) 20 final del 20.6.2023).
[2] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (C/2024/3510).	[2] Raccomandazione del Consiglio, del 23 maggio 2024, relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (C/2024/3510).

Motivazione

Le città e le regioni sono essenziali per l'attuazione e la diffusione delle innovazioni, poiché valorizzano la collaborazione tra il settore industriale e il mondo accademico per conseguire gli obiettivi dell'UE. Il riconoscimento del loro ruolo rafforza gli ecosistemi e contribuisce alla competitività, alla resilienza e alla sicurezza economica in tutta Europa.

Emendamento 9

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e l'azione per il clima quale motore della competitività industriale. Le attività	Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e l'azione per il clima quale motore della competitività industriale. Le attività

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
dovrebbero tenere conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi.	dovrebbero tenere conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi. ***Le missioni dell'UE, facendo leva sulle novità in materia di ricerca, dovrebbero rafforzare i collegamenti con la diffusione su larga scala, la replicazione e l'utilizzo degli investimenti, al fine di aumentare al massimo il loro impatto sistemico, sociale, ambientale ed economico in tutta l'Unione.***

Motivazione

Le missioni dell'UE mirano a conseguire un impatto sistemico in tutte le regioni d'Europa. È essenziale disporre di conoscenze basate sulle novità in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. Le città e le regioni svolgono già un ruolo fondamentale nell'attuazione. Rafforzando i legami con la diffusione e gli investimenti si garantiscono risultati reali e si sostengono la competitività e i risultati sociali.

Emendamento 10

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Sono necessarie misure di sostegno per rafforzare e collegare meglio gli ecosistemi dell'innovazione. Tali misure dovrebbero aiutare le organizzazioni e gli innovatori a creare ecosistemi dell'innovazione competitivi, solidi e connessi e a migliorare le condizioni quadro attraverso la cooperazione e lo scambio di conoscenze. Dovrebbero contribuire a collegare gli ecosistemi nazionali, regionali e locali, eliminando gli ostacoli nel mercato unico, quali la frammentazione del mercato, l'accesso limitato ai capitali e la segmentazione dei mercati nazionali dei capitali, la diffusione lenta dell'innovazione e il ricorso insufficiente agli appalti per l'innovazione.	Sono necessarie misure di sostegno per rafforzare e collegare meglio gli ecosistemi dell'innovazione. Tali misure dovrebbero aiutare le organizzazioni e gli innovatori a creare ecosistemi dell'innovazione competitivi, solidi e connessi e a migliorare le condizioni quadro attraverso la cooperazione e lo scambio di conoscenze. Dovrebbero contribuire a collegare gli ecosistemi nazionali, regionali e locali, eliminando gli ostacoli nel mercato unico, quali la frammentazione del mercato, l'accesso limitato ai capitali e la segmentazione dei mercati nazionali dei capitali, la diffusione lenta dell'innovazione e il ricorso insufficiente agli appalti per l'innovazione. ***Gli strumenti esistenti — come le valli regionali dell'innovazione, il marchio di eccellenza, Interreg e le strategie rinnovate di specializzazione intelligente (S3/S4) — dovrebbero essere mantenuti nell'ambito del prossimo programma, assieme alle missioni europee e ai poli europei dell'innovazione digitale (DIH/EDIH) pertinenti, in quanto tutti promuovono la creazione di reti tra gli ecosistemi dell'innovazione. Tali strategie devono costituire un elemento vincolante nella definizione delle priorità di investimento del programma a livello regionale e interregionale. Occorre prestare particolare attenzione a integrare nelle reti europee della conoscenza e dell'innovazione le regioni con una connettività strutturale minore, in quanto la loro posizione limita l'accesso alle collaborazioni, ai flussi di conoscenze e agli effetti di ricaduta (spillover).***

Motivazione

L'aggiunta dà più forza all'emendamento proposto dal CdR e mette in rilievo il caso particolare delle regioni con una connettività strutturale minore incluse nelle reti europee della conoscenza e dell'innovazione.

Emendamento 11

Articolo 2 — Definizioni

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:	Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
[...]	[...]
(23) «ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell'Unione organizzazioni che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture, comprese le infrastrutture di ricerca e tecnologia), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori, compresi quelli di capitale di rischio, e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti;	(23) «ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello ***locale, regionale, nazionale e*** dell'Unione organizzazioni che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture, comprese le infrastrutture di ricerca e tecnologia), soggetti istituzionali (ad esempio ***gli*** istituti di istruzione superiore e ***i*** servizi di sostegno, ***le*** organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, ***i sistemi sanitari — in quanto contesti ideali sia per generare conoscenze che per validare le innovazioni e adottarle –, le*** imprese, ***gli*** investitori, compresi quelli di capitale di rischio, e ***gli*** intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti;
(24) «triangolo della conoscenza»: la creazione di reti tra istituti di istruzione, organizzazioni di ricerca e imprese al fine di dar vita a ecosistemi dell'innovazione che consentono di creare un canale di innovazione fin dalle prime fasi attraverso l'educazione all'imprenditorialità fino alla creazione di start-up e alla crescita delle scale-up.	(24) «triangolo della conoscenza»: la creazione di reti tra istituti di istruzione, organizzazioni di ricerca e imprese al fine di dar vita a ecosistemi dell'innovazione che consentono di creare un canale di innovazione fin dalle prime fasi attraverso l'educazione all'imprenditorialità fino alla creazione di start-up e alla crescita delle scale-up;
	(25) «quadrupla elica»: l'interazione dinamica tra quattro attori fondamentali del sistema di innovazione (la scienza, le autorità pubbliche, l'industria e la società).

Motivazione

Poiché gli ecosistemi dell'innovazione si completano a vicenda, è necessario che vengano tutti presi in considerazione da Orizzonte Europa. Pur riconoscendo l'importanza del triangolo della conoscenza, non bisogna dimenticare la quadrupla elica che permette di tenere conto della società nel mondo scientifico. Con questa aggiunta si mette l'accento sul ruolo dei sistemi sanitari negli ecosistemi dell'innovazione, quali contesti reali per la ricerca e l'innovazione da cui hanno origine prove scientifiche e in cui si convalidano soluzioni, accelerandone poi l'adozione e assicurando quindi un collegamento migliore tra sviluppo tecnologico e applicazione pratica in linea con gli obiettivi dell'UE.

Emendamento 12

Articolo 3 — Obiettivi del programma

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:	Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
— creare conoscenze, competenze e carriere attraenti per i ricercatori e sostenere la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER);	— creare conoscenze, competenze e carriere attraenti per i ricercatori e sostenere la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER);

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
— aumentare la ricerca collaborativa e la condivisione e valorizzazione delle conoscenze a livello dell'UE e internazionale;	— aumentare la ricerca collaborativa e la condivisione e valorizzazione delle conoscenze a livello dell'UE e internazionale;
— allineare le priorità dell'UE, nazionali e regionali per creare un ecosistema paneuropeo di ricerca e innovazione;	— allineare le priorità dell'UE, nazionali e regionali ***in materia di ricerca e innovazione*** per creare un ***solido*** ecosistema paneuropeo di ricerca e innovazione***, anche tramite il rafforzamento dell'accesso alle infrastrutture di ricerca e tecnologia per l'industria, le PMI e le start-up, al fine di sostenere l'innovazione, la sperimentazione, la dimostrazione e la diffusione su larga scala delle soluzioni***;
	— ***contribuire alla crescita dal basso degli ecosistemi regionali e locali dell'innovazione, anche tramite il rafforzamento dei legami tra tali ecosistemi;***
	— ***promuovere lo sviluppo di ecosistemi europei di imprenditorialità innovativa, sostenendo la creazione, la crescita e l'espansione delle start-up e la loro integrazione negli ecosistemi locali, regionali ed europei;***
— ridurre le disparità nazionali e regionali in termini di capacità di ricerca e innovazione, competenze e talenti per rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione;	— ridurre le disparità nazionali e regionali in termini di capacità di ricerca e innovazione, competenze e talenti per rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione ***e sostenere efficacemente le nicchie di eccellenza soprattutto nelle regioni meno sviluppate, rurali e periferiche, utilizzando il quadro di valutazione dell'innovazione regionale come parametro di riferimento per le decisioni di ampliamento della partecipazione***;
	— ***migliorare la posizione dell'Unione nell'ambito dell'innovazione, con particolare attenzione alle tecnologie strategiche e all'innovazione dirompente, e favorire la diffusione di soluzioni innovative attraverso attività di normazione per promuovere la competitività e affrontare le principali sfide per la società;***
	— ***rafforzare l'espansione e la diffusione delle missioni dell'UE potenziando il loro ruolo nella mobilitazione dell'innovazione, degli investimenti e dell'attuazione coordinata in tutti i settori e a tutti i livelli di governance, contribuendo a un impatto trasformativo pari a quello dei progetti «Moonshot»;***
— ridurre i rischi e mobilitare i finanziamenti privati per la ricerca e l'innovazione, in particolare per sostenere la deep tech e l'espansione delle start-up e delle PMI innovative;	— ridurre i rischi e mobilitare i finanziamenti privati per la ricerca e l'innovazione, in particolare per sostenere la deep tech e l'espansione delle start-up e delle PMI innovative;
	— ***contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere una spesa complessiva almeno pari al 3 % del prodotto interno lordo («PIL») dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo;***

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	— ***promuovere la replicazione, l'adattamento e il trasferimento interterritoriale di soluzioni innovative di successo comprovato, in particolare tra le città e le regioni europee, al fine di aumentare al massimo l'impatto e la scalabilità degli investimenti dell'Unione;***
	— ***promuovere un monitoraggio basato su indicatori regionali che permettano di misurare la partecipazione, i risultati e l'impatto territoriale del programma.***

Motivazione

Per conseguire i suoi obiettivi l'UE deve migliorare l'attuazione sul campo. A tal fine è necessario sottolineare il ruolo delle infrastrutture di ricerca e tecnologia nell'innovazione regionale. Assicurando un accesso migliore alle imprese è possibile sostenere le PMI, rafforzare gli ecosistemi, migliorare le competenze e garantire la capacità di innovazione in tutte le regioni dell'UE. Si propone di prevedere meccanismi di monitoraggio territoriale. Il quadro di valutazione dell'innovazione regionale è uno strumento di provata efficacia basato sui dati che riflette meglio le disparità infranazionali rispetto ai soli indicatori a livello nazionale, e dovrebbe pertanto servire da parametro di riferimento per le decisioni sull'ampliamento della partecipazione.

Emendamento 13

Articolo 4 — Obiettivi del programma

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(c) Parte III «Innovazione», con le seguenti componenti, in particolare: i) Consiglio europeo per l'innovazione (CEI); ii) ecosistemi dell'innovazione, comprese le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione.	(c) Parte III «Innovazione», con le seguenti componenti, in particolare: i) Consiglio europeo per l'innovazione (CEI); ii) ecosistemi dell'innovazione, comprese le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione ***e in tutte le regioni e località***.
(d) Parte IV «Spazio europeo della ricerca», con le seguenti componenti, in particolare: i) riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I; ii) infrastrutture di ricerca e tecnologia; iii) ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza.	(d) Parte IV «Spazio europeo della ricerca», con le seguenti componenti, in particolare: i) riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I***, con il coinvolgimento degli enti locali e regionali e l'applicazione del principio della governance multilivello***; ii) infrastrutture di ricerca e tecnologia; iii) ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza ***a tutti i livelli di governance***.

Motivazione

La ricerca e l'innovazione traggono origine dagli ecosistemi regionali. Sostenendo lo sviluppo di questi ecosistemi e favorendone l'interconnessione si permetterà il rapido sviluppo dell'innovazione più competitiva.

Emendamento 14

Articolo 8 — Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. ***Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma.***	Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione***, nazionali e regionali, nel rispetto delle competenze degli enti regionali con responsabilità normative o strategiche in materia di ricerca, innovazione e sviluppo economico e conformemente ai principi di sussidiarietà e di governance multilivello. Le sinergie del programma con il Fondo europeo per la competitività e i piani di partenariato nazionale e regionale devono essere precisate.***

Motivazione

Il riferimento generico agli «enti locali e regionali» non distingue realtà istituzionali molto diverse.

Emendamento 15

Articolo 12 — Consiglio europeo della ricerca

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il CER attrae i ricercatori di maggior talento provenienti da tutto il mondo per fare dell'Unione un polo leader per la ricerca e l'innovazione a livello mondiale.	Il CER attrae i ricercatori di maggior talento provenienti da tutto il mondo per fare dell'Unione un polo leader per la ricerca e l'innovazione a livello mondiale. ***È creato lo status di ricercatore europeo, per sostenere l'eccellenza della ricerca mediante l'agevolazione delle attività dei ricercatori in tutta l'Unione europea.***

Motivazione

L'eccellenza della ricerca deve svilupparsi in tutta l'Europa. Creando lo status di ricercatore europeo, volto ad assicurare i percorsi dell'eccellenza e a favorire i collegamenti tra i ricercatori, sarà possibile raccogliere più risultati e quindi evitare la fuga di cervelli.

Emendamento 16

Articolo 14 — Centro comune di ricerca

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il Centro comune di ricerca fornisce competenze e conoscenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti, sostenendo le politiche dell'UE affinché abbiano un impatto positivo sulla società,	Il Centro comune di ricerca fornisce competenze e conoscenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti, sostenendo le politiche dell'UE***, oltre che quelle nazionali e regionali,*** affinché abbiano un impatto positivo sulla società,

Motivazione

I lavori del Centro comune di ricerca sono molto importanti per le regioni. Le azioni comuni, in cui il CdR funge da tramite, devono pertanto continuare.

Emendamento 17

Articolo 15 — Ricerca collaborativa

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
4. Il programma sostiene attività volte ad affrontare le sfide sociali globali per rafforzare i valori democratici, lottare contro la disinformazione e tutelare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; per promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscano all'inclusione e alla crescita, affrontando le sfide demografiche e intergenerazionali, anche nell'ottica dei giovani, e tenendo conto della gestione della migrazione e dell'integrazione dei migranti.	4. Il programma sostiene attività volte ad affrontare le sfide sociali globali per rafforzare i valori democratici, lottare contro la disinformazione e tutelare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; per promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscano all'inclusione e alla crescita, affrontando le sfide demografiche e intergenerazionali, anche nell'ottica dei giovani, e tenendo conto della gestione della migrazione e dell'integrazione dei migranti. ***A tal fine il programma sostiene esplicitamente e adeguatamente le scienze sociali e umane, compresi i settori culturali e creativi, anche per quel che concerne la progettazione, attuazione e diffusione di azioni di R&I volte ad affrontare le sfide principali per la società.***
5. Il programma contribuisce alle missioni dell'UE, in particolare individuando azioni prioritarie per il finanziamento dell'R&I per lo sviluppo di nuove conoscenze, tecnologie, servizi e prodotti alla luce dei loro obiettivi. I finanziamenti per le missioni dell'UE, istituite a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/695, sono concessi sulla base di programmi di lavoro che interessano gli esercizi finanziari fino al 2030.	5. Il programma contribuisce alle missioni dell'UE, in particolare individuando azioni prioritarie per il finanziamento dell'R&I per lo sviluppo di nuove conoscenze, tecnologie, servizi e prodotti alla luce dei loro obiettivi. I finanziamenti per le missioni dell'UE, istituite a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/695, sono concessi sulla base di programmi di lavoro che interessano gli esercizi finanziari fino al 2030***, con un coinvolgimento rafforzato degli enti locali e regionali nella governance delle missioni dell'UE***. ***Un'attenzione particolare è riservata al ruolo delle città e delle regioni quali spazi per l'introduzione di soluzioni innovative volte ad affrontare sfide urbane riguardanti — ad esempio — l'alloggio, l'inclusione sociale, la mobilità sostenibile, la transizione energetica e la resilienza ai cambiamenti climatici.***

Motivazione

Molti progetti di imprenditorialità innovativa incontrano difficoltà nella presentazione di una prima domanda solvibile di credito e nella convalida operativa delle loro soluzioni.

Emendamento 18

Articolo 17 — Ecosistemi dell'innovazione

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Il programma sostiene le organizzazioni nella creazione di ecosistemi dell'innovazione e di condizioni quadro competitivi, solidi e connessi. A tal fine sono perseguite sinergie con programmi dell'Unione, nazionali e regionali.	1. Il programma sostiene le organizzazioni nella creazione di ecosistemi dell'innovazione e di condizioni quadro competitivi, solidi e connessi***, come le valli regionali dell'innovazione***. A tal fine sono perseguite

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	sinergie con programmi dell'Unione, nazionali e regionali. ***Inoltre, l'innovazione basata sul territorio mira a stimolare la crescita economica, a migliorare la qualità della vita e a contribuire allo sviluppo sostenibile a livello regionale e locale, e pertanto deve essere sostenuta. Il programma sostiene anche l'innovazione sociale quale motore essenziale della crescita inclusiva, della coesione territoriale e della resilienza della società.***
2. Il programma sostiene le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione ***e*** imprese — in tutta l'Unione.	2. Il programma sostiene le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza ***e della quadrupla elica*** — istruzione superiore, ricerca e innovazione***,*** imprese ***e società*** — in tutta l'Unione.
	3. Il presente programma è attuato in modo equilibrato sotto il profilo politico e finanziario in tutti i settori prioritari e in tutti i flussi di attività pertinenti.
	4. Il programma promuove un uso strategico degli appalti pubblici per l'innovazione quale strumento fondamentale per la diffusione di soluzioni innovative presso gli enti locali e regionali.
	5. Il programma sostiene lo sviluppo di progetti pilota e dimostrativi su larga scala guidati da città e regioni, così come il rafforzamento degli ecosistemi di imprenditorialità innovativa, agevolando l'accesso delle start-up e scale-up ai finanziamenti, alle infrastrutture di sperimentazione, alle reti internazionali e ai primi clienti, in particolare attraverso l'uso strategico degli appalti pubblici per l'innovazione.
	6. Il programma promuove inoltre lo sviluppo di strumenti di innovazione aperta che facilitino la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, le imprese, le università, i centri di ricerca, le start-up e la società civile, in particolare attraverso piattaforme di collaborazione, ambienti di sperimentazione e programmi di innovazione aperta guidati da città e regioni.
	7. Il programma promuove altresì l'integrazione attiva delle regioni con una connettività strutturale minore nelle reti europee e internazionali della conoscenza e dell'innovazione, facilitandone la partecipazione a consorzi e il posizionamento in aree strategiche emergenti.

Motivazione

Gli ecosistemi regionali dell'innovazione rappresentano, in scala più ridotta, ciò che l'innovazione deve essere a livello europeo. Questi ecosistemi regionali devono poter contare sul sostegno dell'Europa al fine di svilupparsi, creare legami tra di loro e stimolare la nascita di ecosistemi europei. Gli appalti pubblici rappresentano uno strumento fondamentale per generare domanda di innovazione e facilitare l'ingresso sul mercato di nuove soluzioni. L'innovazione aperta consente di accelerare il trasferimento di conoscenze e l'adozione di soluzioni innovative. Il miglioramento della partecipazione regionale al programma richiede un'azione simultanea su due dimensioni complementari: da un lato, il rafforzamento delle capacità interne di accesso, gestione, valorizzazione e imprenditorialità scientifica; dall'altro, una maggiore integrazione delle regioni meno connesse alle reti europee della conoscenza e dell'innovazione, da cui dipendono in larga misura le collaborazioni, i consorzi e gli effetti di ricaduta (spillover).

Emendamento 19

Articolo 18 — Spazio europeo della ricerca e infrastrutture

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Il programma garantisce la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi del SER e del patto per la ricerca e l'innovazione, in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la parità di genere e le pari opportunità e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. Il finanziamento delle infrastrutture di ricerca e tecnologia contribuisce a dotare l'Unione di un ecosistema solido e coerente di strutture e servizi sostenibili di livello mondiale, che si fonda su infrastrutture paneuropee prioritarie ***e*** capacità nazionali ***complementari*** all'avanguardia e si ***serve*** di strumenti di finanziamento, compresi i partenariati europei. Il programma contribuisce a coprire fino al 20 % dei costi di costruzione di nuove capacità critiche di livello mondiale delle infrastrutture di ricerca e tecnologia europee.	2. Il programma garantisce la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi del SER e del patto per la ricerca e l'innovazione, in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la parità di genere e le pari opportunità e la promozione di carriere di ricerca ***e innovazione*** e mobilità attraenti. Il finanziamento delle infrastrutture di ricerca e tecnologia contribuisce a dotare l'Unione ***e gli Stati membri*** di un ecosistema solido e coerente di strutture e servizi sostenibili di livello mondiale, che si fonda su infrastrutture paneuropee prioritarie ***situate in tutta l'Unione e accessibili a tutti i portatori di interessi, comprese le PMI e le start-up, oltre che i sistemi sanitari e i loro «spin-off». Tali infrastrutture sono complementari alle*** capacità nazionali ***e regionali*** all'avanguardia e si ***servono*** di strumenti di finanziamento, compresi i partenariati europei. Il programma contribuisce a coprire fino al 20 % dei costi di costruzione di nuove capacità critiche di livello mondiale delle infrastrutture di ricerca e tecnologia europee.

Motivazione

Le città e le regioni finanziano le infrastrutture di ricerca e promuovono lo sviluppo di nuove infrastrutture di valore a livello nazionale ed europeo. Inoltre, tali infrastrutture devono rimanere accessibili alle PMI e alle start-up, oltre che ai sistemi sanitari e ai loro «spin-off», in quanto ambienti reali di ricerca e innovazione in cui si sviluppano innovazioni dirompenti.

Emendamento 20

Articolo 19 — Ampliamento

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Ai fini del finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), i «paesi oggetto dell'ampliamento» sono Bulgaria, Croazia, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.	1. Ai fini del finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), i «paesi oggetto dell'ampliamento» sono Bulgaria, Croazia, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
3. Solo i soggetti giuridici stabiliti in paesi oggetto dell'ampliamento o in paesi in transizione sono ammissibili come coordinatori nell'ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza» della parte «Rafforzamento del SER» del programma.	3. Solo i soggetti giuridici***, compresi gli enti locali e regionali,*** stabiliti in paesi oggetto dell'ampliamento o in paesi in transizione***, oppure nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del TFUE,*** sono ammissibili come coordinatori nell'ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza» della parte «Rafforzamento del SER» del programma.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
4. Per i paesi associati, i soggetti giuridici figuranti nell'elenco dei paesi ammissibili, quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro, sono pienamente ammissibili come coordinatori nell'ambito di questa componente. ***Anche i soggetti giuridici delle regioni ultraperiferiche, quali definite all'articolo 349 TFUE, sono ammissibili come coordinatori nell'ambito di questa componente e sono soggetti alle stesse norme che si applicano ai paesi oggetto dell'ampliamento a norma del presente articolo, ad eccezione del paragrafo 7.***	4. Per i paesi associati, i soggetti giuridici figuranti nell'elenco dei paesi ammissibili, quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro, sono pienamente ammissibili come coordinatori nell'ambito di questa componente.
5. Il concetto di «ampliamento» comprende: (a) misure di sviluppo delle capacità; (b) misure a sostegno della creazione di reti, della valorizzazione delle conoscenze, della lotta alla fuga dei cervelli e del sostegno specifico ai punti di contatto nazionali.	5. Il concetto di «ampliamento» comprende: (a) misure di sviluppo delle capacità; (b) misure a sostegno della creazione di reti, della valorizzazione delle conoscenze, della lotta alla fuga dei cervelli e del sostegno specifico ai punti di contatto nazionali.
6. Il programma aiuta i paesi in fase di ampliamento e transizione ad aumentare la loro partecipazione e a promuovere un'ampia copertura geografica in progetti collaborativi di eccellenza. Questi interventi devono essere affiancati da misure proporzionali da parte degli Stati membri.	6. Il programma aiuta i paesi in fase di ampliamento e transizione ad aumentare la loro partecipazione e a promuovere un'ampia copertura geografica in progetti collaborativi di eccellenza. Questi interventi devono essere affiancati da misure proporzionali da parte degli Stati membri ***e delle loro regioni, e devono contribuire anche a contrastare la fuga di cervelli e a sostenere il trattenimento e la circolazione dei talenti, in particolare nelle regioni meno sviluppate, rurali, remote o ultraperiferiche***.
7. A partire dal 2030 l'accesso alle misure di sviluppo delle capacità è ***limitato ai paesi oggetto dell'ampliamento che hanno aumentato la spesa effettiva per gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati rispetto all'anno precedente***.	7. A partire dal 2030 l'accesso alle misure di sviluppo delle capacità è ***valutato tenendo conto non solo dello sforzo a livello nazionale ma anche dell'evoluzione degli ecosistemi regionali e locali di ricerca e innovazione, sulla base dei pertinenti indicatori territoriali, compresi, se del caso, i quadri di valutazione dell'innovazione regionale***.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche sono ammissibili dal periodo 2021-2027 al presente capitolo alla stessa stregua dei paesi ammissibili a livello nazionale. Nella proposta della Commissione europea, così com'è redatta, tale riconoscimento non è chiaro, e l'emendamento è inteso unicamente a chiarire questo punto.

Emendamento 21

Articolo 2 — Obiettivi operativi

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti: (f) collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca e tecnologia in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e fornire un accesso transnazionale; (g) sostenere la creazione e l'espansione di start — up innovative e ad elevatissimo contenuto tecnologico («deep tech»); (h) aumentare la	2. Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti: (f) collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca e tecnologia in tutto lo Spazio europeo della ricerca (SER) e fornire un accesso transnazionale***, interregionale e transfrontaliero***; (g) sostenere la creazione e l'espansione di start — up innovative e ad elevatissimo contenuto

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
partecipazione degli organismi di ricerca dei paesi «oggetto dell'ampliamento» e dei «paesi in transizione» di cui all'articolo 19 del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*]; (j) promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e l'accesso aperto ai risultati, ove possibile.	tecnologico («deep tech»); (h) aumentare la partecipazione degli organismi di ricerca dei paesi «oggetto dell'ampliamento» e dei «paesi in transizione» di cui all'articolo 19 del regolamento XXX [*riferimento al regolamento Orizzonte Europa*]; (j) promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e l'accesso aperto ai risultati, ove possibile***, anche attraverso azioni di promozione sui media nel quadro dell'obiettivo specifico «La scienza con e per la società» a livello locale e regionale***.

Motivazione

Un sistema di R&I di eccellenza mondiale non può essere sviluppato senza il contributo del livello locale e regionale, di cui bisogna tenere conto nel perseguimento degli obiettivi fissati.

Emendamento 22

Articolo 4 — Programmi di lavoro

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. La Commissione adotta programmi di lavoro distinti, mediante atti di esecuzione, per l'attuazione delle azioni previste dalle seguenti componenti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3: (a) il Consiglio europeo della ricerca (CER), per il quale il progetto di programma di lavoro è stabilito dal consiglio scientifico del CER a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a), punto ii), conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. La Commissione si discosta dal progetto di programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico del CER solo a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma; in tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; la Commissione motiva debitamente tale misura; (b) il Consiglio europeo dell'innovazione (CEI), il cui programma di lavoro è elaborato sulla base della consulenza del comitato CEI a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; (c) Le azioni Marie Skłodowska — Curie, le sfide sociali globali, le missioni dell'UE, lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo, gli ecosistemi dell'innovazione, la riforma e il rafforzamento del sistema europeo di R&I, le infrastrutture di ricerca e tecnologia, l'ampliamento della partecipazione e la diffusione dell'eccellenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; (d) il JRC, per il quale il programma di lavoro pluriennale tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom della Commissione.	2. La Commissione adotta programmi di lavoro distinti, mediante atti di esecuzione, per l'attuazione delle azioni previste dalle seguenti componenti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3***, e ne informa il Comitato delle regioni***: (a) il Consiglio europeo della ricerca (CER), per il quale il progetto di programma di lavoro è stabilito dal consiglio scientifico del CER a norma dell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a), punto ii), conformemente all'articolo 18, paragrafo 3. La Commissione si discosta dal progetto di programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico del CER solo a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma; in tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; la Commissione motiva debitamente tale misura; (b) il Consiglio europeo dell'innovazione (CEI), il cui programma di lavoro è elaborato sulla base della consulenza del comitato CEI a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), conformemente all'articolo 18, paragrafo 4; (c) Le azioni Marie Skłodowska — Curie, le sfide sociali globali, le missioni dell'UE, lo strumento per il nuovo Bauhaus europeo, gli ecosistemi dell'innovazione, la riforma e il rafforzamento del sistema europeo di R&I, le infrastrutture di ricerca e tecnologia, l'ampliamento della partecipazione e la diffusione dell'eccellenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4. ***Per queste componenti, ai comitati e consigli di programmazione pertinenti sono associati il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, nonché rappresentanti degli enti locali, in particolare — se del caso — delle grandi città;*** (d) il JRC, per il quale il programma di lavoro pluriennale tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom della Commissione;

Motivazione

La ricerca e l'innovazione si sviluppano a livello locale e regionale. Grazie al suo stretto legame con gli ecosistemi dell'innovazione e alla sua conoscenza di tali ecosistemi, il Comitato europeo delle regioni, attraverso i suoi membri, è pienamente legittimato a esprimere il proprio parere sulla programmazione del programma quadro.

Emendamento 23

Articolo 5 — Partenariati europei

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. (a)	1. (a)
iii. composizione dei partner: salvo in casi debitamente giustificati, è necessaria la partecipazione di enti pubblici di almeno cinque Stati membri e di soggetti privati che rappresentino segmenti sostanziali dei rispettivi ecosistemi, garantendo un coinvolgimento ampio ed equilibrato dei principali portatori di interessi;	iii. composizione dei partner: salvo in casi debitamente giustificati, è necessaria la partecipazione di enti pubblici***, indipendentemente dalla loro dimensione,*** di almeno cinque Stati membri e di soggetti privati che rappresentino segmenti sostanziali dei rispettivi ecosistemi, garantendo un coinvolgimento ampio ed equilibrato dei principali portatori di interessi;
xiii. il monitoraggio continuo anche dei progressi verso una serie di indicatori comuni specifici per partenariato, che comprendono i contributi dei partner, l'efficienza in termini di costi e l'apertura a nuovi partner. Gli indicatori comuni specifici per partenariato si basano sugli indicatori comuni definiti nel regolamento XXX [*riferimento al regolamento sulla performance*] e stabiliti nelle relazioni biennali di monitoraggio sui risultati dei partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa 2021-2027;	xiii. il monitoraggio continuo anche dei progressi verso una serie di indicatori comuni specifici per partenariato, che comprendono i contributi dei partner, l'efficienza in termini di costi e l'apertura a nuovi partner. Gli indicatori comuni specifici per partenariato si basano sugli indicatori comuni definiti nel regolamento XXX [*riferimento al regolamento sulla performance*] e stabiliti nelle relazioni biennali di monitoraggio sui risultati dei partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa 2021-2027; ***alle istituzioni dell'UE, compreso il Comitato delle regioni, deve essere fornita una presentazione annuale sullo stato di avanzamento dei partenariati e sul loro seguito;***

Motivazione

I membri di questi partenariati fanno parte degli ecosistemi economici e dell'innovazione a livello regionale. Per tale motivo il Comitato delle regioni deve essere informato in merito ai partenariati stessi, al loro sviluppo e ai loro risultati.

Emendamento 24

Articolo 6 — Consiglio europeo della ricerca

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
4. Il presidente del CER è nominato dalla Commissione in esito a una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente. Il processo di assunzione e il candidato selezionato ottengono l'approvazione del Consiglio scientifico del CER. Il mandato del presidente del CER è limitato a due anni, rinnovabile una volta per un massimo di altri due anni.	4. Il presidente del CER è nominato dalla Commissione***, di concerto con il Parlamento europeo, il Consiglio e altre istituzioni pertinenti,*** in esito a una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente. Il processo di assunzione e il candidato selezionato ottengono l'approvazione del Consiglio scientifico del CER. Il mandato del presidente del CER è limitato a due anni, rinnovabile una volta per un massimo di altri due anni.

Motivazione

La ricerca e l'innovazione si sviluppano a livello locale e regionale. Grazie al suo stretto legame con gli ecosistemi dell'innovazione e alla sua conoscenza di tali ecosistemi, il Comitato europeo delle regioni, attraverso i suoi membri, è pienamente legittimato a esprimere il proprio parere sulla governance.

Emendamento 25

Articolo 7 — Consiglio scientifico del CER

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
9 (c) iii. informare periodicamente la Commissione circa le proprie attività.	9 (c) iii. informare periodicamente la Commissione ***e il Parlamento europeo, nonché il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni,*** circa le proprie attività.

Motivazione

Per i motivi suesposti, il Comitato delle regioni deve essere informato in merito allo sviluppo e ai risultati delle attività del Consiglio scientifico del CER.

Emendamento 26

Articolo 9 — Azioni Marie Skłodowska-Curie

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
3. L'attuazione delle azioni Marie Skłodowska-Curie:	3. L'attuazione delle azioni Marie Skłodowska-Curie:
(b) garantisce sinergie strategiche con il Consiglio europeo della ricerca (CER) ma anche con gli strumenti dell'Unione che promuovono l'innovazione, come il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione, nonché con altri programmi dell'Unione quali Erasmus+;	(b) garantisce sinergie strategiche con il Consiglio europeo della ricerca (CER) ma anche con gli strumenti dell'Unione che promuovono l'innovazione, come il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) e le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese — in tutta l'Unione***, con il coinvolgimento degli enti locali e regionali***, nonché con altri programmi dell'Unione quali Erasmus+;
(c) promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la diversità ***e*** l'inclusione, stabilendo standard elevati per le condizioni di lavoro in tutto lo Spazio europeo della ricerca.	(c) promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, ***la parità di genere,*** la diversità***,*** l'inclusione ***e una protezione sociale adeguata***, stabilendo standard elevati per le condizioni di lavoro in tutto lo Spazio europeo della ricerca.

Motivazione

Le città e le regioni sviluppano regolarmente programmi di sostegno per i ricercatori vincitori delle azioni Marie Skłodowska-Curie o a cui viene assegnato il marchio di eccellenza. Le città e le regioni forniscono un sostegno a ciò che l'Europa può realizzare per sostenere questi ricercatori.

Emendamento 27

Articolo 10 — Centro comune di ricerca

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
1. Le attività del Centro comune di ricerca (JRC) sono complementari alle azioni indirette a sostegno degli obiettivi strategici a più lungo termine. A tal fine, il JRC collabora con i portatori di interessi internazionali, nazionali, regionali e locali, anche attraverso accordi di collaborazione scientifica.	1. Le attività del Centro comune di ricerca (JRC) sono complementari alle azioni indirette a sostegno degli obiettivi strategici a più lungo termine. A tal fine, il JRC collabora con i portatori di interessi internazionali, nazionali, regionali e locali, anche attraverso accordi di collaborazione scientifica.
Le attività del JRC:	Le attività del JRC:
— sono flessibili e rispondono all'evoluzione delle esigenze strategiche;	— sono flessibili e rispondono all'evoluzione delle esigenze strategiche;
— garantiscono sinergie con altri investimenti dell'UE;	— garantiscono sinergie con altri investimenti dell'UE;
— si concentrano sugli aspetti seguenti:	— si concentrano sugli aspetti seguenti:
i. sostegno scientifico e tecnico alle priorità politiche dell'Unione, in particolare (ma non solo) quelle definite nel quadro del Fondo europeo per la competitività e quelle definite per le parti I, II, III e IV del programma Orizzonte Europa;	i. sostegno scientifico e tecnico alle priorità politiche dell'Unione, in particolare (ma non solo) quelle definite nel quadro del Fondo europeo per la competitività e quelle definite per le parti I, II, III e IV del programma Orizzonte Europa;
ii. integrazione delle conoscenze e impatto strategico;	ii. integrazione delle conoscenze e impatto strategico;
iii. sviluppo territoriale e sostegno degli Stati membri;	iii. sviluppo territoriale***, innovazione basata sul territorio, comprese le strategie rinnovate di specializzazione intelligente (S3/S4)*** e sostegno degli Stati membri;
iv. eccellenza scientifica e collaborazione internazionale;	iv. eccellenza scientifica e collaborazione internazionale;
v. scienza aperta, condivisione delle conoscenze e sviluppo delle capacità.	v. scienza aperta, condivisione delle conoscenze e sviluppo di capacità ***a tutti i livelli di governance e con un approccio transfrontaliero***.

Motivazione

Le strategie di specializzazione intelligente (S3/S4) sono uno strumento fondamentale per l'eccellenza nell'innovazione locale e regionale. Bisogna portare avanti il lavoro congiunto tra il Comitato e il JRC per consentire alle regioni di definire con maggiore precisione il loro settore di specializzazione.

Emendamento 28

Articolo 11 — Ricerca collaborativa

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
(b) (i)	(b) (i)
promuovere l'inclusione sociale, le trasformazioni sociali ed economiche, le società inclusive ***e*** la coesione sociale e affrontare le disuguaglianze per creare opportunità per	promuovere l'inclusione sociale, le trasformazioni sociali ed economiche, le società inclusive***,*** la coesione sociale ***e la parità di genere*** e affrontare le disuguaglianze per creare

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
tutti, tenendo conto delle specificità delle zone rurali, affrontando i cambiamenti demografici e l'equità intergenerazionale, incluse una migrazione e una mobilità ben gestite, sostenendo la salute mentale e il benessere sociale, anche per i giovani;	opportunità per tutti, tenendo conto delle specificità delle zone rurali, affrontando i cambiamenti demografici e l'equità intergenerazionale, incluse una migrazione e una mobilità ben gestite, sostenendo la salute — ***compresa la salute mentale*** — e il benessere sociale, anche per i giovani;

Motivazione

La parità di genere deve essere una priorità nell'ambito di Orizzonte Europa, per quel che riguarda sia il sostegno ai ricercatori e alle ricercatrici che i temi oggetto di ricerca. Va inoltre rafforzato il riferimento alla salute in un approccio olistico, includendo esplicitamente la salute mentale come componente essenziale del benessere e della coesione sociale.

Emendamento 29

Articolo 12 — Comitato del Consiglio europeo per l'innovazione

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Su richiesta della Commissione il Comitato CEI può rivolgere alla stessa raccomandazioni in merito a quanto segue: (a) tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell'innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell'innovazione in tutta l'Unione, i risultati e l'impatto degli obiettivi del CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni; (b) l'individuazione, in collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione, le autorità nazionali e regionali e gli altri soggetti pertinenti, di eventuali ostacoli normativi per gli imprenditori, in particolare quelli che ricevono sostegno nell'ambito del CEI; (c) la programmazione in altre parti del programma specifico.	2. Su richiesta della Commissione il Comitato CEI può rivolgere alla stessa raccomandazioni in merito a quanto segue: (a) tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell'innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell'innovazione in tutta l'Unione — ***in linea con le strategie rinnovate di specializzazione intelligente (S3/S4) e gli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca (SER)*** –, i risultati e l'impatto degli obiettivi del CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni; (b) l'individuazione, in collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione, le autorità nazionali e regionali e gli altri soggetti pertinenti, ***compreso il Comitato delle regioni,*** di eventuali ostacoli normativi per gli imprenditori, in particolare quelli che ricevono sostegno nell'ambito del CEI; (c) la programmazione in altre parti del programma specifico.

Motivazione

Grazie al suo stretto legame con gli ecosistemi dell'innovazione e alla sua conoscenza di tali ecosistemi, il Comitato europeo delle regioni, attraverso i suoi membri, è pienamente legittimato a esprimere il proprio parere sulle raccomandazioni formulate dal comitato CEI.

Emendamento 30

Articolo 13 — Ecosistemi dell'innovazione

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il programma specifico sostiene:	Il programma specifico sostiene:
(a) la creazione e il sostegno di poli connessi in tutta l'Unione, che forniscono agli innovatori, alle start-up e alle scale-up l'accesso a risorse, servizi e partner,	(a) la creazione e il sostegno di poli connessi in tutta l'Unione, che forniscono agli innovatori, alle start-up e alle scale-up l'accesso a risorse, servizi e partner,

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
comprese opportunità di investimento, primi acquirenti di R&I e soluzioni innovative, imprese, strutture di sperimentazione, infrastrutture di ricerca e tecnologia, talento imprenditoriale, coaching e tutoraggio;	comprese opportunità di investimento, primi acquirenti di R&I e soluzioni innovative, imprese, strutture di sperimentazione, infrastrutture di ricerca e tecnologia, talento imprenditoriale, coaching e tutoraggio;
(b) attività volte a sviluppare ecosistemi paneuropei dell'innovazione in aree tematiche fondamentali, sostenere lo sviluppo di competenze in materia di innovazione e la creazione precoce di joint venture, promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza ***e della quadrupla elica*** — istruzione superiore, ricerca e innovazione***,*** imprese ***e società*** — in tutta l'Unione***, anche a livello degli enti locali e regionali***;	(b) attività volte a sviluppare ecosistemi paneuropei dell'innovazione in aree tematiche fondamentali, sostenere lo sviluppo di competenze in materia di innovazione e la creazione precoce di joint venture, promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza — istruzione superiore, ricerca e innovazione ***e*** imprese — in tutta l'Unione;
(c) programmi volti a sostenere l'espansione di PMI innovative, start-up e scale-up e aiutarle ad accedere ai mercati internazionali attraverso studi di fattibilità per il mercato, strumenti di innovazione legata al territorio, ricerca e innovazione collaborative, scambio di talenti, tutoraggio su misura, accesso a reti globali di investitori, orientamenti normativi, sostegno al marketing localizzato e servizi di atterraggio morbido nei paesi destinatari;	(c) programmi volti a sostenere l'espansione di PMI innovative, start-up e scale-up e aiutarle ad accedere ai mercati internazionali attraverso studi di fattibilità per il mercato, strumenti di innovazione legata al territorio, ricerca e innovazione collaborative, scambio di talenti, tutoraggio su misura, accesso a reti globali di investitori, orientamenti normativi, sostegno al marketing localizzato e servizi di atterraggio morbido nei paesi destinatari***, nonché attraverso il potenziamento degli ecosistemi locali di imprenditorialità innovativa, che offrono servizi di incubazione, accelerazione, accesso ai finanziamenti e collegamento con clienti pubblici e privati***;
(d) altre azioni a sostegno dello sviluppo di ecosistemi dell'innovazione e della connettività, tra cui studi, analisi comparative, apprendimento reciproco tra i protagonisti dell'innovazione e coordinamento delle politiche in materia di innovazione.	d) altre azioni a sostegno dello sviluppo di ecosistemi dell'innovazione — ***promuovendo la creazione di ecosistemi locali e regionali di eccellenza in aree tematiche fondamentali*** — e della connettività, tra cui studi, analisi comparative, apprendimento reciproco tra i protagonisti dell'innovazione e coordinamento delle politiche in materia di innovazione;
	(e) strumenti volti a creare ambienti di sperimentazione reali, compresi laboratori viventi, banchi di prova e spazi controllati di sperimentazione normativa, al fine di ridurre i tempi di arrivo sul mercato e facilitare l'adozione di soluzioni innovative da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini.

Motivazione

Alla luce dei motivi suesposti, è opportuno includere l'approccio ecosistemico basato sulla quadrupla elica, che consente di coinvolgere la società nel mondo scientifico e di tenere conto del livello regionale e locale in vista dell'attuazione del programma in esame. Gli strumenti di innovazione aperta sono essenziali per collegare l'offerta tecnologica alla domanda reale, ridurre i tempi di arrivo sul mercato e rafforzare la competitività degli ecosistemi europei dell'innovazione. La transizione dalla ricerca alla diffusione richiede spazi reali per la convalida tecnica, normativa e operativa.

Emendamento 31

Articolo 15 — Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Il programma specifico sostiene un ecosistema di R&I nell'Unione realmente integrato e coeso, affrontando in particolare il terzo e il quarto settore prioritari del patto per la R&I, ampliando l'accesso all'eccellenza in materia di ricerca e innovazione in tutta l'Unione e dando priorità agli investimenti e alle riforme. Le disparità tra i paesi leader e quelli meno avanzati in termini di prestazioni di R&I sono affrontate mediante attività che creano una solida base scientifica, collegano gli attori e gli ecosistemi, e incoraggino riforme strategiche strutturali a livello nazionale e regionale volte, ad esempio, a migliorare l'attrattiva delle carriere della ricerca, l'internazionalizzazione, l'efficacia della gestione e della governance degli istituti di R&I o ad abbinare le attività alle iniziative dell'Unione.	Il programma specifico sostiene un ecosistema di R&I nell'Unione realmente integrato e coeso, affrontando in particolare il terzo e il quarto settore prioritari del patto per la R&I, ampliando l'accesso all'eccellenza in materia di ricerca e innovazione in tutta l'Unione e dando priorità agli investimenti e alle riforme. Le disparità tra i paesi ***e le regioni*** leader e quelli meno avanzati in termini di prestazioni di R&I sono affrontate mediante attività che creano una solida base scientifica, collegano gli attori e gli ecosistemi, e incoraggino riforme strategiche strutturali a livello nazionale e regionale volte, ad esempio, a migliorare l'attrattiva delle carriere della ricerca, l'internazionalizzazione, l'efficacia della gestione e della governance degli istituti di R&I o ad abbinare le attività alle iniziative dell'Unione. ***Queste azioni contribuiscono anche a contrastare la fuga di cervelli e a sostenere il mantenimento e la circolazione dei talenti, in particolare nelle regioni meno sviluppate, rurali, remote o ultraperiferiche.*** ***In tale contesto, le città e le regioni svolgono il ruolo centrale di poli che collegano gli ecosistemi dell'innovazione, concentrando i talenti, le infrastrutture di ricerca, le start-up, gli enti pubblici, le reti di investimento e i servizi di sostegno all'imprenditorialità innovativa.***

Motivazione

Sebbene l'attuazione del programma a livello nazionale consenta lo sviluppo della ricerca in tutti i paesi europei, non va dimenticato che all'interno dello stesso paese esistono differenze tra le sue regioni. Inoltre, permettendo l'attuazione di questo programma al livello regionale (ad esempio, utilizzando il quadro di valutazione dell'innovazione regionale come parametro di riferimento), si fornirebbe un utile contributo alla sua riuscita.

Emendamento 32

Articolo 16 — Infrastrutture di ricerca

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Le attività relative alle infrastrutture di ricerca vertono sui seguenti aspetti: (a) sviluppare, consolidare e razionalizzare il panorama delle infrastrutture di ricerca dell'Unione, compreso il coordinamento tra le capacità unionali ***e*** nazionali, e contribuire fino al 20 % dei costi di costruzione di nuove capacità fondamentali di prim'ordine; (b) rafforzare l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca in tutti gli ambiti e i settori e adattarsi alle nuove comunità di utenti emergenti; (c) rendere le infrastrutture di ricerca più resilienti e sostenibili, tenendo nel contempo il	2. Le attività relative alle infrastrutture di ricerca vertono sui seguenti aspetti: (a) sviluppare, consolidare e razionalizzare il panorama delle infrastrutture di ricerca dell'Unione, compreso il coordinamento tra le capacità unionali***,*** nazionali ***e regionali***, e contribuire fino al 20 % dei costi di costruzione di nuove capacità fondamentali di prim'ordine, ***riconoscendo inoltre il ruolo di determinati territori — tra cui le regioni ultraperiferiche — quali contesti particolarmente adatti alla sperimentazione, alla dimostrazione, alla convalida e al la prototipazione di***

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
passo con i rapidi progressi tecnologici; (d) sviluppare una rete di dati di ricerca reperibili, accessibili, interoperabili, riutilizzabili (FAIR) e utilizzabili in modo automatizzato, anche ampliando e consolidando il cloud europeo per la scienza aperta come spazio di dati di ricerca europeo; (e) rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.	***soluzioni innovative in condizioni reali***; (b) rafforzare l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca in tutti gli ambiti e i settori e adattarsi alle nuove comunità di utenti emergenti; (c) rendere le infrastrutture di ricerca più resilienti e sostenibili, tenendo nel contempo il passo con i rapidi progressi tecnologici; (d) sviluppare una rete di dati di ricerca reperibili, accessibili, interoperabili, riutilizzabili (FAIR) e utilizzabili in modo automatizzato, anche ampliando e consolidando il cloud europeo per la scienza aperta come spazio di dati di ricerca europeo***, al fine di garantire l'uso e la valorizzazione dei dati pubblici, compresi quelli provenienti dagli enti locali e regionali e dalle città, in modo da assi curare un accesso territoriale equo ai vantaggi di tali infrastrutture in tutta l'Unione***; (e) rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

Motivazione

La società non deve essere semplicemente la destinataria delle scoperte scientifiche, ma deve essere coinvolta anche nelle attività di ricerca che hanno un impatto sugli abitanti dell'Europa. Le infrastrutture di ricerca devono essere concepite non solo come strutture fisiche, ma anche come ecosistemi territoriali in grado di accelerare la convalida e la dimostrazione di soluzioni innovative. In tale contesto, le regioni ultraperiferiche offrono condizioni uniche che le rendono particolarmente adatte come banchi di prova in settori strategici quali l'energia, l'acqua, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità o l'economia blu.

Emendamento 33

Articolo 18 — Procedura di comitato

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
2. Il comitato può riunirsi nelle seguenti formazioni, in funzione dell'argomento da discutere:	2. Il comitato — ***con la partecipazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni*** — può riunirsi nelle seguenti formazioni, in funzione dell'argomento da discutere:
— configurazione generale: panoramica dell'attuazione del programma specifico;	— configurazione generale: panoramica dell'attuazione del programma specifico;
— CER;	— CER;
— azioni Marie Skłodowska-Curie;	— azioni Marie Skłodowska-Curie;
— sfide sociali globali, missioni dell'UE, strumento per il nuovo Bauhaus europeo;	— sfide sociali globali, missioni dell'UE, strumento per il nuovo Bauhaus europeo;
— CEI ed ecosistemi dell'innovazione;	— CEI ed ecosistemi dell'innovazione;

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
— infrastrutture di ricerca e tecnologia;	— infrastrutture di ricerca e tecnologia;
— riforma e consolidamento del sistema europeo di R&I, ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza.	— riforma e consolidamento del sistema europeo di R&I, ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza.

Motivazione

Il CdR, che è ben informato in merito alle ricerche in corso a livello locale e regionale, deve essere associato ai lavori di questo comitato al fine di apportare la sua conoscenza del settore.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

Garantire un bilancio stabile e ambizioso per l'eccellenza e la competitività della R&I

1. chiede che il bilancio del programma quadro proposto disponga delle risorse finanziarie sufficienti per essere all'altezza delle ambizioni che l'Unione si è data attraverso la sua nuova agenda per l'innovazione, in particolare la sua strategia per le infrastrutture di ricerca e tecnologia, e ricorda che il programma quadro deve rimanere uno strumento autonomo al servizio di un'Europa competitiva, sostenibile, equa e socialmente inclusiva, così come del rafforzamento della leadership tecnologica e dell'autonomia strategica europee;

2. invita a conferire al bilancio una dimensione tale da assicurargli una stabilità a prova di crisi, e quindi al riparo da adeguamenti a beneficio di altri programmi e progetti strategici europei; chiede inoltre che i finanziamenti del progetto quadro siano utilizzati per rafforzare l'eccellenza scientifica, promuovere l'innovazione dirompente e rafforzare in tal modo un ecosistema di R&I competitivo a livello globale; sottolinea a tale proposito l'importanza della ricerca di base quale requisito essenziale per le tecnologie abilitanti fondamentali;

3. ricorda che la ricerca e l'innovazione non sono fini a se stesse, ma devono contribuire a migliorare concretamente la qualità di vita dei cittadini, a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, a sostenere servizi pubblici di qualità, nonché a rispondere con equità alle grandi transizioni sul piano ambientale, digitale e demografico; nel contempo devono garantire un collegamento più stretto tra la ricerca, l'innovazione, la diffusione sul mercato e l'impatto sociale, consentendo una più rapida diffusione delle soluzioni e una maggiore mobilitazione degli investimenti pubblici e privati.

Per una strutturazione più inclusiva del programma quadro

4. accoglie con favore la strutturazione proposta per il programma quadro, ma osserva che nei suoi vari pilastri e programmi le scienze sociali e umane potrebbero essere integrate meglio e che si potrebbe tenere maggiormente conto dell'approccio riconducibile alla scienza dei cittadini; le SSU sono infatti una molla indispensabile non solo per diffondere l'innovazione, ma anche per permettere a quest'ultima di dispiegare il suo potenziale di trasformazione della società e contribuire al rafforzamento della democrazia, del pensiero critico, della lotta alla disinformazione, nonché della resilienza delle società europee;

5. chiede che la parità tra donne e uomini sia integrata in maniera trasversale in tutto il programma quadro, sia nella governance e nella definizione delle priorità e dei contenuti della ricerca che nelle condizioni per partecipare e perseguire carriere scientifiche, e appoggia un rafforzamento delle misure volte a combattere le persistenti disuguaglianze nei settori della ricerca e dell'innovazione;

6. deplora che il programma quadro privilegi un approccio nazionale per la realizzazione dell'obiettivo «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza», dato che il divario in materia di innovazione all'interno dell'UE deve essere colmato a livello degli ecosistemi dell'innovazione, che sono perlopiù il risultato degli ecosistemi regionali e locali;

7. accoglie con favore il fatto che la ricerca in materia di salute costituisca una priorità tematica del programma quadro; chiede tuttavia che, in particolare per quanto riguarda la salute pubblica, la ricerca sanitaria sia condotta non solo in una prospettiva di competitività, ma anche di «società»;

8. propone, alla luce di quanto suesposto, di prendere in considerazione il quadro di valutazione dell'innovazione regionale (SRI) per mettere in campo iniziative volte ad ampliare la partecipazione a livello regionale e locale, tenendo meglio conto delle esigenze specifiche e delle capacità di innovazione delle varie regioni.

Attuare il programma quadro con il saldo sostegno degli ecosistemi dell'innovazione a livello locale e regionale

9. ricorda che i futuri partecipanti al programma quadro provengono dagli ecosistemi dell'innovazione a livello regionale e locale, che costituiscono il cuore pulsante dell'innovazione all'interno dell'Unione europea, e chiede che il rafforzamento della loro eccellenza sia pienamente integrato nel perseguimento degli obiettivi strategici; sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle imprese, comprese le PMI e le scale-up, negli ecosistemi dell'innovazione, e chiede che si definiscano quadri più solidi per attrarre investimenti privati e sostenere la creazione e l'espansione delle imprese;

10. ribadisce, pertanto, il ruolo strutturante svolto dalle città e dalle regioni nel plasmare le eccellenze scientifiche e tecnologiche dell'Unione, sia tramite la politica di coesione che attraverso la partecipazione degli enti locali e regionali a progetti pertinenti nell'ambito di vari programmi quadro, coltivando un terreno fertile per l'elaborazione, la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la valorizzazione delle conoscenze e delle innovazioni di domani che vadano a beneficio della società e dell'ambiente;

11. chiede, di conseguenza, che vengano assicurati il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle città, delle regioni e dei loro ecosistemi alla governance e alle strutture per l'attuazione del programma quadro, così come a tutti i meccanismi di sostegno per gli ecosistemi dell'innovazione che saranno introdotti in tale contesto, come i poli europei delle start-up e delle scale-up;

12. chiede che la semplificazione del programma quadro vada effettivamente a vantaggio delle università, degli enti locali e regionali, degli organismi pubblici di ricerca, dei sistemi sanitari, delle PMI, delle start-up, degli attori dell'economia sociale e delle organizzazioni senza scopo di lucro, in particolare nei territori con capacità amministrativa ridotte, al fine di garantire un accesso più equo ai finanziamenti europei;

13. richiama l'attenzione sulle maggiori difficoltà incontrate dai piccoli beneficiari, in particolare le PMI o le amministrazioni pubbliche più piccole, nel rispettare i requisiti e le formalità degli inviti a presentare candidature; chiede, a tale proposito, un'ulteriore semplificazione e attenzione alle suddette difficoltà, nonché inviti rivolti specificamente a esse;

14. esorta a integrare pienamente le città, le regioni e i loro ecosistemi nel programma specifico dedicato agli ecosistemi dell'innovazione, così come nelle iniziative a cui gli enti locali e regionali sono strettamente associati, come le valli regionali dell'innovazione, al fine di poter sviluppare congiuntamente progetti di massima eccellenza a vantaggio degli ecosistemi dell'innovazione in tutta l'Europa;

15. chiede di riconoscere più esplicitamente che l'innovazione a livello di società costituisce una componente strategica del programma quadro, al pari dell'innovazione tecnologica, in particolare quando permette di fornire nuove risposte alle sfide connesse alla povertà, all'invecchiamento, all'accesso all'assistenza, all'alloggio, all'inclusione, all'istruzione e alla partecipazione civica, nonché all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla resilienza ambientale e all'uso sostenibile delle risorse;

16. sottolinea che la riuscita delle missioni europee dipende dal loro radicamento territoriale, dalla partecipazione attiva delle città e delle regioni alla loro governance, nonché dalla loro capacità di mobilitare i cittadini, i servizi pubblici, le università, le imprese e la società civile in vista della realizzazione di obiettivi concreti e misurabili;

17. chiede che le missioni dell'UE siano rafforzate per portarle al livello di ambizione dei progetti «Moonshot», grazie alla mobilitazione delle tecnologie pionieristiche, a investimenti coordinati e a un'innovazione sistemica, al fine di affrontare le principali sfide sociali e colmare i divari in termini di competitività dell'Europa.

Collegare l'attuazione del programma quadro all'attuazione delle strategie di specializzazione intelligente

18. chiede che venga riconosciuta la funzione catalizzatrice e amplificatrice svolta dalle strategie di specializzazione intelligente (S3/S4), che possono non solo creare collegamenti con il programma quadro promuovendo partenariati tra gli attori dello stesso ecosistema dell'innovazione, ma anche concentrare gli investimenti negli ecosistemi locali e regionali per generare innovazioni di massima eccellenza;

19. ritiene necessario che le regioni adottino il più possibile questo approccio, aumentando il grado di specializzazione delle loro strategie, per assicurarsi una piena efficacia;

20. propone, alla luce di quanto suesposto, di offrire alle regioni un sostegno tecnico finalizzato al conseguimento di questo risultato;

21. al fine di estendere le interazioni tra le strategie di specializzazione intelligente (S3) e il programma quadro, propone che quest'ultimo colleghi più strettamente la sua programmazione e attuazione a quella delle S3 che saranno messe in campo in vista dei futuri piani di partenariato nazionale e regionale; tale risultato potrebbe essere conseguito, ad esempio, collegando più strettamente la programmazione degli inviti a presentare progetti con quella dei piani NRP, mediante la creazione di piattaforme di partenariato congiunte o di strumenti di partecipazione del tipo «hop-on».

Rendere operative sinergie concrete e costanti tra i pilastri del programma quadro e altri fondi

Per una migliore interconnessione tra pilastri, privilegiando un approccio «basato sul territorio»

22. accoglie con favore gli sforzi compiuti per collegare tra loro i vari pilastri del programma, come lo strumento *Transition* del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) o lo *Horizon Results Booster*, e chiede la creazione di uno strumento più strutturante (ad esempio, un «percorso di valorizzazione») a cui le città e le regioni, in quanto autorità di gestione dei piani NRP, possano contribuire per facilitare la maturazione dei progetti finanziati facendoli passare dal pilastro 1 al pilastro 3;

23. propone che il «percorso di investimento» auspicato attraverso i vari programmi dell'UE integri pienamente il contributo delle città e delle regioni nell'attuazione dei piani NRP, affinché i progetti finanziati da questi piani o dal programma quadro ricevano un sostegno congiunto teso a valorizzare i loro risultati, spingendoli verso livelli superiori di maturità sociale o tecnologica, e quindi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi comuni a tali programmi.

Le città, le regioni e i loro ecosistemi di innovazione quali anelli di collegamento indispensabili per sinergie riuscite con il programma quadro

24. chiede che il programma quadro assicuri una combinazione attiva di fondi europei a sostegno della R&I, al fine di rafforzare l'eccellenza scientifica e la competitività europea e di garantire la realizzazione dei suoi obiettivi strategici; sottolinea il ruolo strategico svolto dalle infrastrutture di ricerca e tecnologia, dagli spazi di dati interoperabili e dalle soluzioni basate sull'IA quali fattori chiave per accelerare l'innovazione e sviluppare soluzioni;

25. sostiene la creazione del Fondo europeo per la competitività, ma ritiene che per assicurarne l'attuazione ci sia bisogno di legami stretti e solidi con il programma quadro, in particolare nella definizione dei suoi meccanismi di collegamento; per assicurare l'autonomia del programma quadro di ricerca e innovazione, è necessario garantire la partecipazione efficace del mondo della ricerca alla struttura di governance globale, che comprende non solo i rappresentanti nazionali e regionali competenti, ma anche esperti del settore;

26. ritiene che il perseguimento dell'obiettivo della competitività europea debba andare di pari passo con la realizzazione degli obiettivi di coesione territoriale e sociale, e che occorra evitare qualsiasi concentrazione eccessiva di finanziamenti, infrastrutture e capacità di innovazione in un numero limitato di territori con risultati già molto buoni;

27. sostiene al riguardo che il programma quadro debba instaurare sinergie più operative con l'ECF, coinvolgendo le città e le regioni in quanto attori di primo piano per il rilancio della competitività dell'UE; chiede, a tale proposito, che gli enti locali e regionali siano strettamente associati alla governance condivisa del programma quadro e dell'ECF, indipendentemente dalla forma che queste sinergie assumeranno;

28. sottolinea che gli investimenti dell'UE in materia di R&I devono contribuire a una transizione giusta, sostenendo la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo delle competenze, l'anticipazione delle trasformazioni del mercato del lavoro e un accesso equo alle opportunità create dalla duplice transizione verde e digitale in tutti i territori;

29. esprime apprezzamento per la maggiore organicità nell'attuazione dei piani NRP, per consentire alle città e alle regioni di partecipare agli investimenti in progetti cofinanziati dal programma quadro, e chiede che gli enti locali e regionali siano strettamente associati alle strutture di consultazione delle parti interessate, ad esempio nel quadro di un consiglio per la competitività industriale e tecnologica o di un consiglio per le sfide sociali.

Un programma quadro al servizio di uno Spazio europeo della ricerca e a sostegno di uno status di ricercatore europeo

30. ribadisce che l'Europa deve essere in grado di offrire ai suoi ricercatori migliori un ambiente di lavoro sicuro e attraente e che il programma quadro deve servire a tale scopo; sottolinea l'importanza della ricerca collaborativa transnazionale per lo Spazio europeo della ricerca; evidenzia a tale proposito il ruolo dell'istruzione superiore e delle università europee nella creazione e nella valorizzazione delle conoscenze, e chiede che la struttura e il bilancio di Orizzonte Europa ne tengano conto;

31. chiede la creazione di uno status di ricercatore europeo che consenta, attraverso il riconoscimento tra pari, scambi più agevoli tra omologhi e assicuri un trattamento economico e sostegno sociale, indipendentemente dal paese in cui il ricercatore lavora;

32. invita a rafforzare il dinamismo dello Spazio europeo della ricerca sostenendo progetti su scala minore, prevedendo inviti aperti a presentare proposte e rafforzando radicalmente la natura dal basso verso l'alto del finanziamento per la ricerca; chiede inoltre che, in alcune parti del programma, i progetti siano raggruppati in categorie in linea con l'approccio ARPA (Agenzia per progetti di ricerca avanzata) e che beneficino pertanto di un maggiore sostegno tecnico da parte dei responsabili della gestione del programma, anche al fine di migliorare l'efficacia della valorizzazione dei risultati della ricerca;

33. ritiene che un riconoscimento di questo tipo, concesso attraverso tale status, possa arginare la fuga di cervelli ed esercitare un richiamo maggiore sui ricercatori internazionali, completando il programma «*Choose Europe*»;

34. ribadisce la necessità di contrastare la fuga di cervelli e di favorire un'autentica circolazione dei talenti all'interno dell'UE, in particolare fornendo più sostegno alle regioni esposte a perdite durature in termini di capacità di R&I e di competenze, al fine di evitare che l'eccellenza sia concentrata in un numero limitato di poli;

35. sottolinea che la ricerca e l'innovazione europee occupano una posizione di punta a livello mondiale nell'ambito della sostenibilità, dell'economia circolare e dell'adattamento ai cambiamenti climatici; chiede pertanto che tali settori rimangano al centro del prossimo periodo di finanziamento, anche al fine di aumentare ulteriormente l'attrattiva dell'UE come destinazione per i ricercatori di punta di tutto il mondo.

Bruxelles, 7 maggio 2026

La presidente
del Comitato europeo delle regioni
Kata TÜTTŐ